

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: STD Tekstil Limited Sirketi (Istanbul, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «MOTORTOWN» — Domanda di registrazione n. 10 351 931

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2014 nel procedimento R 1960/2013-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui, nel respingere il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di opposizione di accogliere parzialmente l'opposizione B 1 951 774 e di respingere parte del marchio comunitario figurativo n. 10 351 931 «MOTORTOWN»; e
- condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongono al presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio

(Causa T-790/14)

(2015/C 034/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
 - la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi;

- risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
- riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il danno materiale patito e futuro e per il danno morale;
- assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1° settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito;
- assegnare al sig. Hassan la somma simbolica di un (1) euro per il danno morale subito;
- e condannare il Consiglio dell'Unione europea a risarcire il danno materiale futuro;
- in ogni caso, condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Bensarsa/Commissione e GEPD

(Causa T-791/14)

(2015/C 034/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Faouzi Bensarsa (Abu Dhabi, Emirati arabi uniti) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 25 febbraio 2014 adottata dalla Direzione Sicurezza;
- annullare la decisione del 24 ottobre 2014 implicitamente adottata dal GEPD;
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'insufficienza di motivazione della decisione della Commissione del 25 febbraio 2014.
2. Secondo motivo, vertente su una mancanza di motivazione della decisione del GEPD, dato che essa è implicita e che la sua motivazione non può essere dedotta né dal suo contesto né dalla decisione del 25 febbraio 2014.